

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

- 1) ARTICOLO 1° E' costituita in Giulianova l'Associazione dei Donatori di Sangue "C.U.O.R.E. (Comitato Universitario di Organizzazione Ricerca Emodonatori) - Sezione Flavio Flagnani di Giulianova", **ODV (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)**, che si propone di propagandare la donazione del sangue e dei suoi componenti; *specificazione delle attività svolte e delle finalità perseguite sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 5 C.T.S.: "Essa persegue i seguenti scopi: a) La promozione dell'informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti; b) La diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale; c) La donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione; d) L'adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti. In tale quadro l'Associazione: Svolge attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione; Collabora e sollecita l'intervento di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini; Contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del "Sangue"; Si impegna a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici; Si impegna a concorrere, valutandone l'esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Giulianova, all'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l'assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie. Cura l'organizzazione necessaria all'opportuno coordinamento per l'invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta del servizio trasfusionale".*

ARTICOLO 2° L'Associazione non ha fini di lucro. E' apolitica ed aconfessionale. Nel conseguire i fini sociali non può mai annientare la personalità dei singoli soci, i quali peraltro, non dovranno e non potranno mai, con le manifestazioni della loro personalità minare la funzionalità del sodalizio. L'Associazione aderisce al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990 n° 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 3° La donazione è libera e gratuita. E' fatto assoluto divieto al donatore di sangue di richiedere compensi di qualsiasi natura al ricevente o all'Associazione e di richiedere notizie sulla sua destinazione.

ARTICOLO 4° L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, divisi nelle seguenti tre categorie:

- a) Soci donatori;
- b) Soci onorari;
- c) Soci sostenitori.

ARTICOLO 5° L'età minima per aspirare alla qualifica di socio è fissata al 18° anno di età. L'ammissione a socio è accertata dall'esame di idoneità da parte dei sanitari preposti. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione. Eventuali altre donazioni extra associative, potranno essere riconosciute solo se corredate di prova documentata.

ARTICOLO 6° Non è stabilito alcun impegno a restare socio. Pertanto chiunque può liberarsi dall'impegno morale derivante dal conferimento della tessera, previa restituzione di essa nelle mani del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7° Ogni socio risponde delle proprie azioni e di quelle delle persone che porta nei locali dell'Associazione.

- 1) **ARTICOLO 7 BIS** *"I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (art. 15 c. omma III) previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio direttivo"* (NDR: v. art. 15 comma III C.T.S.).

ARTICOLO 8° Il socio che non rispetti lo Statuto ed i regolamenti, disturbi e pregiudichi il buon andamento dell'Associazione, e in qualsiasi modo si renda indegno di appartenervi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni morali e materiali che il sodalizio avesse eventualmente a subire, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.

- 1) **ARTICOLO 8 BIS** alla figura dei "volontari" in conformità con quanto statuito dall'art. 17 del Codice del Terzo settore : *"L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro che sarà tenuto presso la sede dell'Associazione e tenuto dal personale di segreteria con il controllo del Consiglio Direttivo. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo di € 200,00 mensili fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.*

ASSEMBLEE

- 1) **ARTICOLO 9°** *"L'assemblea : a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati così come statuito dai successivi artt. 37, 38 e 39 in materia di procedimento disciplinare; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza".*

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno.

I soci sono invitati all'adunanza mediante comunicazione scritta.

Le votazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide se i soci intervenuti rappresentino la metà più uno degli iscritti. Si considerano regolarmente iscritti e quindi titolati a partecipare alle riunioni assembleari tutti coloro che siano stati tesserati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

La seconda convocazione potrà avere luogo anche trenta minuti dopo la chiusura della prima.

- a) l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti;
- b) l'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
- c) l'Assemblea straordinaria delibera altresì lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 1/5 dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. Nell'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed i Revisori dei Conti, la relativa relazione.

L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 10° l'Assemblea è convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ad esso da almeno un quinto dei soci, con lettera motivata.

In caso di convocazione straordinaria, ogni socio deve essere invitato a mezzo lettera al domicilio risultante dal libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in tale lettera deve risultare l'ordine del giorno.

ARTICOLO 11° in sede di adunanza, sia ordinaria che straordinaria, le operazioni di voto devono svolgersi sotto il controllo dei Proviviri o persone da essi demandate.

- 1) ARTICOLO 12° *“Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci”* (se l'associazione ha un numero di soci inferiore a cinquecento) oppure *“sino ad un massimo di cinque soci”* (se l'associazione ha un numero di soci non inferiore a cinquecento). *“Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili”*. *“L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota”*.

Ogni socio partecipa personalmente all'assemblea. Non sono ammesse deleghe se non in caso di assoluto impedimento. In ogni caso ogni socio non può avere più di una delega. (DA TOGLIERE)

ARTICOLO 13° l'Assemblea ordinaria nomina il Consiglio Direttivo.

sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea sceglie e nomina i Proviviri in numero di 5 (cinque), nonché i Revisori dei Conti in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

- 1) ARTICOLO 14° Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria. E' composto da 9 (nove) membri, scelti esclusivamente tra i soci donatori ed i soci onorari, in una lista che si formerà in base a proposte per la candidatura; *“Si applica l'art. 2382 c.c.”*.

La proposta di candidatura, con firma autografa, deve essere indirizzata al Presidente ancora in carica e deve contenere l'affermazione, sotto la propria responsabilità, di non ricoprire cariche direttive in partiti politici come pure l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale futura candidatura in liste politiche.

Dura in carica tre anni. La carica è gratuita.

ARTICOLO 15° *“Gli eletti al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e precisando che il potere di rappresentanza dell’Associazione spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio Direttivo come meglio specificato al successivo art. 16°”*; Il Consiglio Direttivo, che ha tutti i poteri di amministrazione, di direzione e disciplinare dell’Associazione, nomina nella persona degli eletti il Presidente ed il Vice Presidente secondo la graduatoria in ordine decrescente risultante dalla votazione.

il Presidente del Consiglio Direttivo sceglie successivamente il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere Tesoriere a sua completa discrezione nell’ambito del Consiglio Direttivo.

Può essere nominato un Vice Cassiere Tesoriere.

Il conferimento all’incarico di Presidente equivale a mandato generale (art. 1708 2° comma del Codice Civile).

ARTICOLO 16° il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, sovrintende all’amministrazione, alla direzione ed al buon andamento della medesima. Può servirsi dell’opera gratuita di consulenti nominati tra i soci. Convoca l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo ed avere la sua approvazione in ogni questione inerente l’attività e la gestione sociale.

La firma sociale spetta al Presidente.

ARTICOLO 17° il Vice Presidente coadiuva nelle sue attribuzioni il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

ARTICOLO 18° Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità e, di regola, almeno una volta ogni due mesi, oppure quando ne facciano richiesta scritta tre membri del consiglio stesso.

ARTICOLO 19° Alle riunioni deve partecipare il Segretario.

Ogni membro del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario, deve essere invitato alle riunioni con lettera raccomandata almeno tre giorni prima e verrà ritenuto dimissionario qualora mancasse a tre riunioni senza giustificati motivi.

Solo in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato nelle ventiquattro ore.

Le delibere del Consiglio sono valide quando vi siano intervenuti almeno cinque membri. In caso di parità di voti quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, è determinante.

Nelle votazioni per appello nominale il Presidente vota per ultimo, nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, il Presidente deve rendere palese il suo voto.

ARTICOLO 20° I consiglieri possono essere preposti dal Presidente alle varie mansioni relative all’amministrazione e ad ogni attività sociale.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i membri e, ove occorre, tra i soci, esperti per incarichi particolari.

ARTICOLO 21° In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, o di entrambi, il Consiglio procede alle relative nomine secondo la graduatoria in ordine decrescente risultante dalla votazione che li ha eletti.

Ogni dimissionario è tenuto a fare regolare ed immediata trasmissione di quanto riguarda le sue speciali attribuzioni al Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, devono essere indette nuove elezioni entro un mese dalle stesse.

In tal caso, come pure nel caso che il Consiglio non potesse essere insediato, la temporanea direzione dell’Associazione è affidata ai Probiviri che, entro due mesi, devono indire l’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 22° - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea. E' composto da cinque (5) membri scelti tra i soci donatori ed i soci onorari che abbiano compiuto il 25° anno di età. Essi durano in carica tre anni. La carica è gratuita.

ARTICOLO 23° - I Probiviri devono vigilare sull'osservanza esatta e puntuale dello statuto sociale, da parte di tutti i soci.

- 1) ARTICOLO 23° BIS *“La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari”.*

“Se non provvede per il tramite dell'organo di controllo, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24° - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea.

E' composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti scelti tra i soci donatori e soci onorari che abbiano compiuto il 25° anno di età.

Essi durano in carica tre anni. La carica è gratuita.

ARTICOLO 25° - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'esattezza dei bilanci e sulle risultanze dei libri contabili. Procedo almeno ogni tre mesi al controllo della cassa e dei valori esistenti redigendo apposito verbale.

SEGRETARIO

ARTICOLO 26° - Il Segretario viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento.

Il Segretario redige i verbali delle sedute; provvede all'organizzazione tecnica di ogni manifestazione e riunione sociale e, in generale, cura tutti i servizi logistici dell'attività sociale e coadiuva il Presidente nella corrispondenza ed in ogni altra incombenza di carattere burocratico.

ARTICOLO 27° - Il Vice Segretario viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento. Coadiuva con il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica qualunque consigliere per il periodo di tre anni.

CASSIERE TESORIERE

ARTICOLO 28° - Il Cassiere Tesoriere viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento nell'ambito dei componenti il Direttivo stesso.

Può essere eletto Cassiere Tesoriere uno dei Consiglieri che abbia compiuto il 18° anno di età. Resta in carica tre anni.

Il Cassiere Tesoriere cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri contabili dell'Associazione, può fare pagamenti solo su autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente all'uopo delegato e cura la conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.

ARTICOLO 29° - Il Vice Cassiere Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Cassiere Tesoriere. Coadiuva il Cassiere Tesoriere nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica uno dei nove consiglieri.

Resta in carica tre anni.

ARTICOLO 30° - In caso di dimissioni del Segretario subentra il Vice Segretario. In caso di dimissioni di entrambi, Il Consiglio Direttivo delega provvisoriamente ad un altro consigliere tutte le incombenze dell'ufficio di segreteria, Procedura analoga è osservata nel caso in cui le dimissioni riguardino l'ufficio di tesoreria sino a nuove elezioni.

ARTICOLO 31° - I membri del Consiglio Direttivo e i Proviviri rispondono, in caso di dolo e colpa grave, all'autorità competente.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 32° - Il procedimento disciplinare viene aperto dal Consiglio Direttivo su ricorso di almeno tre soci.

Copia del ricorso verrà immediatamente notificato al socio interessato con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 33° - Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno può provvisoriamente sospendere il sottoposto a procedimento disciplinare dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A/R ed ai soci mediante avviso affisso nell'albo sociale.

ARTICOLO 34° - Il sottoposto a procedimento disciplinare può difendersi mediante memoria scritta depositata presso la segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

ARTICOLO 35° - Il Consiglio Direttivo, previa istruzione, giudica con provvedimento motivato, entro sessanta giorni da quello in cui l'interessato ha avuto notizia del ricorso. Il provvedimento viene notificato all'interessato.

ARTICOLO 36° - Contro di esso l'interessato o dieci soci possono proporre reclamo al Collegio dei Probiviri per motivi di legittimità e merito, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui hanno avuto legale conoscenza.

ARTICOLO 37° - Il Collegio dei Probiviri decide nel termine di un mese dalla proposizione del reclamo. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, possono proporre gravame i due quinti dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata nel termine di sette giorni dal Presidente, decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 38° - Il procedimento disciplinare contro i membri del Consiglio Direttivo viene aperto su ricorso di almeno un quinto dei soci dal Collegio dei Probiviri.

Contro la decisione del Collegio, l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale convocata da uno dei Probiviri, in seduta straordinaria per decidere inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 39° - Il procedimento disciplinare contro i membri del Collegio dei Probiviri viene aperto, su ricorso di almeno due quinti dei soci, dal Consiglio Direttivo che provvede all'istruzione ed alla convocazione dell'assemblea straordinaria che decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 40° - Il procedimento disciplinare si chiuderà con provvedimento che sarà:

- a) Proscioglimento;
- b) Ammonimento;
- c) Censura;
- d) Sospensione;
- e) Espulsione (solo per gravi motivi).

ARTICOLO 41° - La sospensione comporta che il socio, pur essendo tenuto all'osservanza dell'impegno morale derivategli dall'essere ancora tale, non avrà ingresso nei locali

dell'Associazione, né potrà prendere parte a qualsiasi manifestazione e riunione sociale per l'intero periodo della sospensione.

ARTICOLO 42° - Il proscioglimento per manifesta infondatezza e falsità dei fatti denunciati comporta, di diritto, la sospensione e l'espulsione a carico dei delatori.

A ciò provvede lo stesso organo giudicante.

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 43° - L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile o se, in sede di assemblea straordinaria, almeno tre quarti degli associati hanno votato a favore dello scioglimento.

ARTICOLO 44° - In caso di scioglimento e di estinzione, il residuo attivo dell'Associazione è devoluto o alla costituzione di una Associazione similare o all'incremento di altra già esistente, sempre similare, o in beneficenza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ARTICOLO 45° - per quanto qui non espressamente disposto si fa riferimento, in quanto non siano in contrasto con la natura dell'Associazione Donatori Sangue "C.U.O.R.E. (Comitato Universitario di Organizzazione Ricerca Emodonatori) - Sezione Flavio Flagnani di Giulianova", alle leggi vigenti, alle norme che regolano le persone giuridiche in genere e le associazioni riconosciute in particolare nonché agli usi ed alle consuetudini; *"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, od alla costituzione di una Associazione similare od all'incremento di altra già esistente, sempre similare, od in beneficenza. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli".*

ARTICOLO 46° - Nell'ambito dell'Associazione possono crearsi delle sezioni staccate. Nella sezione è nominato un responsabile che riferisce sulle necessità locali al Consiglio Direttivo, per le valutazioni e le decisioni conseguenti.

PATRIMONIO E BILANCIO

- "Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di*

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n.117/2017; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

“L'associazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore”.

Letto, approvato e sottoscritto.
Giulianova, addì